

Codice A16030

D.D. 23 luglio 2015, n. 308

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Varallo (VC) -  
Richiedente: Cucciola Alberto - Trasformazione di terreno boscato in altra qualita' d'uso  
(prato-pascolo) Fraz. Parone loc. Alpe Narpone Fg. CXII e CXXI mapp.339, 340, 343, 522;  
sup. 33.680 mq. Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Ing. Stefano Rigatelli  
(ex l.190/2012)

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data .....

Classificazione 11.100.96/2015A

Rif. n. 4331/A16030 del 10/02/2015  
n. 4832/A16030 del 13/02/2015  
n. 7468/A16030 del 06/03/2015  
n. 15165/A16030 del 15/05/2015

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: **VARALLO (VC)**  
Intervento: **Trasformazione di terreno boscato in altra qualità d'uso (prato – pascolo) Fraz. Parone loc. Alpe Narpone Fg. CXII e CXXI mapp. 339, 340, 343, 522; sup. 33.680 mq**  
Istanza: **ALBERTO CUCCIOLA**

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 13/02/2015, con nota prot. 1276 del 05/02/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 13/02/2015 (su iniziativa autonoma del richiedente) e in data 15/05/2015 (su richiesta dello scrivente Settore prot. n. 7468 del 06/03/2015);

considerato che gli interventi previsti consistono nella riconversione di terreni attualmente boscati in aree prato – pascolo nei pressi dell'Alpe Narpone tramite abbattimento ed estirpazione delle ceppaie e successiva sistemazione localizzata del terreno smosso; il contenimento dei ricacci e delle specie invasive eliofile avverrà mediante taglio manuale e pascolamento. A termine dei lavori l'area a prato – pascolo risulterà avere, grossolanamente, una forma di corona circolare, con al centro un nucleo boscato intonso non di proprietà del richiedente e, all'esterno, circondata da bosco;

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, c.1 lett. g), l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "*Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte*", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g)<sup>1</sup> del D.Lgs 42/2004,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia;

esaminate le proposte di compensazione boschiva - ai sensi del coordinato disposto del D.lgs 227/01, della l.r. 04/09 e s.m.i., del regolamento 8/R 2011 - e valutate coerenti con gli standard disposti dal Comunicato BU32S1 07/08/2014 dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione Territoriale e Paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile -;

preso atto che, per quanto attiene le considerazioni tecniche in merito al progetto di compensazione boschiva, le stesse dovranno essere valutate con il settore forestale regionale competente per territorio in coerenza con la disciplina forestale regionale vigente;

valutato che:

- l'intervento consiste nel ripristino di precedente coltura tramite l'eliminazione della vegetazione naturale spontanea insediatasi a seguito di abbandono, così come testimonia la presenza di specie arboree eliofile a rapido accrescimento (betulla, pioppo tremulo) entro una formazione sciafila a faggio - tiglio - acero - frassino ;

---

<sup>1</sup> "g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"

- le dimensioni dell'area trasformata sono coerenti con le tessere degli ecomosaici tipici di quella parte di vallata (frazioni Parone e Locarno) costituiti prevalentemente dalla compenetrazione di prati / pascoli entro una matrice boscata, eterogenea per composizione in funzione delle quote altitudinali e dei diversi interventi selvicolturali pregressi ma relativamente unitaria per copertura e conseguente percezione d'insieme;
- sono presumibili garanzie di continuità nel tempo delle operazioni di manutenzione e gestione date dall'attività agro silvo pastorale già ora condotte dal richiedente;
- la coerenza con la destinazione d'uso con quanto tradizionalmente presente sul territorio e caratterizzante le principali componenti paesaggistiche (alternanza di prati /pascoli in mezzo ad una matrice boscata);
- assenza, per quanto riguarda la componente forestale e per quanto rilevato in occasione del sopralluogo effettuato in data 12/05/15, di singoli soggetti arborei aventi caratteristiche monumentali o particolarmente attrattive di flussi turistici ai fini della connotazione paesaggistica dei luoghi;
- la presenza della circostante matrice boscata e la particolare forma dell'area da trasformare, rende pressoché invisibili dalle principali ottiche visuali l'intervento stesso;
- l'alternanza di radure all'interno delle aree boscate contribuisce a creare una variabilità paesaggistica percepita come positiva;
- l'intervento non prevede la ristrutturazione / ricostruzione / nuova realizzazione di fabbricati o piste di accesso e servizio;

considerato, pertanto, che le opere così come proposte non appaiono tali da recare particolare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- gli interventi di compensazione avvengano contestualmente agli interventi di trasformazione;

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento

proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Dirigente del Settore  
Arch/ *Giovanni Paludi*

I Funzionari Istruttori  
*Luca Del Negro*  
*Sandra Gillio*



Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI,  
BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANO-CUSIO-  
OSSOLA E VERCELLI



Prot. n. 7688/34.10.05/2.015

Risposta al foglio  
Vs. protocollo n. 16314 del 26/05/2015  
Ns. protocollo n. 4546 del 26/05/2015

OGGETTO: **VARALLO (VC)** - D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5.  
Intervento: Trasformazione di terreno boscato in altra qualità d'uso (prato - pascolo).  
Località: Fraz. Parone, loc. Alpe Narpone (N.C.T. fogli n. 119 e 121, mappali n. 339, 340, 343, 522).  
Richiedente: Cucciola Alberto.

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto; considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

viste la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;


questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, nel rispetto delle condizioni espresse dalla Regione Piemonte, Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

L'Incaricato dell'Istruttoria  
arch. A. Argiroffi



IL SOPRINTENDENTE  
Luigi Rapotti



137. N° 21424  
DA 6/7/2015

Torino, 02/07/2015